lia, vista anche la necessità di dotarsi di apparecchiature informatiche specifiche per l'utilizzazione del particolare formato magnetico di rilascio del Data Base fornito da Telecom Italia.

L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno che Telecom Italia re-inserisca, nell'Offerta di Riferimento del 2002, il servizio di accesso *on-line* al Data Base del servizio 12.

8.2 Condizioni di accesso al servizio 12

Relativamente alle condizioni economiche di accesso al servizio 12 da parte degli operatori interconnessi, nell'Offerta di Riferimento 2001, è stato proposto un incremento del 24% rispetto all'analogo valore pubblicato nel 2000.

In merito, è stato fatto rilevare da alcuni operatori che le condizioni economiche pubblicate (pari a € 1.70 per transazione) non consentono di fornire il servizio ai propri clienti alle medesime condizioni applicate da Telecom Italia ai suoi clienti (pari a € 0.43 per transazione). È stato, inoltre, segnalato che la tassazione del servizio risulta differente nel caso di utente Telecom Italia (l'importo viene addebitato solo in caso di transazione andata a buon fine), rispetto a quella del cliente di operatore interconnesso (l'importo viene addebitato sulla base del criterio di risposta allo stabilimento della chiamata anche se la transazione non va a buon fine). In generale, sul servizio in questione, gli OLO richiedono l'applicazione di un principio di parità, al fine di consentire ai clienti dell'operatore interconnesso le medesime condizioni di accesso dei clienti di Telecom Italia.

Al riguardo, Telecom Italia fa presente che il valore esposto nell'offerta di riferimento è determinato in base al principio di orientamento ai costi, mentre il servizio *retail* ai propri utenti è offerto alle condizioni determinate dall'Autorità, che determinano per Telecom Italia un costo netto positivo da riportare ai costi del Servizio Universale.

L'Autorità, in prima istanza rileva che l'incremento applicato alle condizioni economiche (+24%) risulta di gran lunga superiore al generale incremento dei costi di mano d'opera prospettati da Telecom Italia nell'Offerta 2001. Pertanto, particolare attenzione dovrà essere fornita nell'analisi di tale incremento di costi, nel corso della verifica della contabilità regolatoria di Telecom Italia. L'Autorità ritiene, inoltre, che non possa esistere disparità di trattamento tra clienti, siano essi di Telecom Italia o di operatore interconnesso, in merito alle modalità di tassazione della chiamata al servizio 12. Pertanto, Telecom Italia è invitata a verificare e, se del caso, modificare, per il 2001, le modalità di tassazione ai clienti di operatore interconnesso, adeguandole a quelle dei propri clienti, con la tassazione al buon fine della transazione.

In merito all'offerta del servizio 12, si segnala altresì il tema dell'equiparazione della tariffazione del servizio di informazione abbonati ai servizi non geografici per i quali la tariffa viene definita dall'operatore che gestisce la numerazione, che corrisponde all'operatore d'accesso la remunerazione della raccolta, ed eventuale attività di fatturazione e rischio di insolvenza. L'Autorità ritiene che la problematica vada affrontata in un'ottica prospettica che assicuri a tutti gli utenti di rete fissa parità di trattamento rispetto ad un servizio che risulta, allo stato, una componente del Servizio Universale. Ciò, a maggior ragione, considerando il prevedibile sviluppo dell'offerta di accesso disaggregato che si verificherà nel corso del 2002, con il conseguente trasferimento di utenza da Telecom Italia ad altri operatori.

Si ritiene, pertanto, opportuno che, per l'anno 2002, Telecom Italia formuli, nell'offerta di riferimento, una nuova modalità di accesso al servizio 12, secondo i principi generali previsti per l'offerta di servizi su numerazioni non geografiche in capo ad un operatore. Secondo tale modalità, la stessa risulterebbe titolare della tariffa, cha sarebbe offerta allo stesso valore per tutti i clienti degli operatori di rete fissa interconnessi.

In tal caso, anche le chiamate originate dai clienti degli operatori interconnessi concorreranno alla determinazione del costo netto del Servizio Universale.

Su tale aspetto, si segnala anche il parere fornito dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che ritiene che vada eliminata l'attuale discriminazione fra abbonati, derivante dal fatto che le condizioni proposte da Telecom Italia non consentono agli operatori alternativi di fornire ai propri clienti il predetto servizio informativo alle medesime condizioni economiche applicate da quest'ultima ai propri abbonati e reputa quindi opportuno, con riferimento all'Offerta 2002, l'inserimento nel deliberato del provvedimento finale di esplicite previsioni relative al servizio 12 nel senso sopra esposto.

La Commissione europea evidenzia che le condizioni di interconnessione al servizio informazione elenco abbonati di Telecom Italia (€ 1,7 a transazione) sembrano essere notevolmente più elevate rispetto alle condizioni applicate da Telecom Italia per la fornitura del medesimo servizio ai propri clienti (€ 0,43 per tran-

sazione), ai sensi della delibera n. 271/01/CONS. Sebbene si riconosca la necessità di assicurare l'accessibilità di tale servizio nel contesto dell'obbligo di fornitura del servizio universale conformemente al diritto comunitario rilevante (in particolare, gli articoli da 3 a 6 della nuova direttiva sulla telefonia vocale 98/10/CE), la Commissione europea ritiene che l'Autorità debba tenere conto delle implicazioni derivanti dalla determinazione di prezzi accessibili sull'eventuale fornitura di tali servizi in un ambiente concorrenziale.

9. Accesso ai servizi offerti sulla rete dell'operatore interconnesso

9.1 Accesso alle numerazioni 163 e 164

Telecom Italia ha omesso di pubblicare, nell'offerta di accesso ai servizi offerti sulla rete dell'operatore interconnesso, le condizioni relative alle numerazioni per servizi interattivi in fonia (163 e 164). Più in generale, non vengono formalizzate, nell'ambito dell'Offerta di Riferimento, le condizioni per l'accesso a tutte le numerazioni non geografiche e che potrebbero essere attivate nel corso del periodo di validità dell'Offerta di Riferimento. Pertanto, l'accesso a tali servizi sarebbe demandato a negoziazioni commerciali, sembrando preclusa la possibilità di estendere a tali numerazioni le condizioni già previste dall'Offerta di Riferimento.

Telecom Italia, in merito, precisa che i servizi offerti, in particolare attraverso le numerazioni 163 e 164, sono caratterizzati da modalità di prezzo specifiche, con in genere una prima parte della chiamata ad accesso gratuito durante la quale l'utente ha un'interazione con un risponditore automatico, ed una successiva tariffazione su base minutaria o di transazione in funzione dello specifico servizio.

L'Autorità, in merito, ritiene che l'offerta di interconnessione di riferimento debba includere, ai sensi dell'articolo 14, comma 19, lettera *b)* del decreto ministeriale 23 aprile 1998, tutte le numerazioni per i servizi non geografici, siano essi esplicitamente indicati in tal modo nella disciplina della numerazione o meno. Pertanto, i valori esposti nella Tabella 8 dell'Offerta di Riferimento 2001 devono essere immediatamente applicabili anche per l'accesso alle numerazioni in questione 163 e 164, nonché alle altre numerazioni non geografiche.

Tuttavia, riconoscendo che su alcuni servizi possano essere applicate differenti modalità di tariffazione, in dipendenza dalle differenti modalità di svolgimento del servizio e dai conseguenti criteri di applicazione della tariffazione definiti dall'operatore che offre il servizio stesso, l'Autorità ritiene che per tali servizi possano essere definite, se del caso e su richiesta dell'operatore interconnesso, condizioni negoziali nel rispetto, comunque, dei principi di trasparenza, non discriminazione ed orientamento al costo.

9.2 Applicabilità della Carta delle Garanzie di Telecom Italia per le numerazioni 892/899 di OLO

Alcuni operatori, nel corso della consultazione, hanno segnalato che Telecom Italia richiede l'applicazione della propria Carta delle Garanzie anche per l'accesso ai servizi espletati su numerazioni non geografiche in capo agli operatori, con la conseguente imposizione, in alcuni casi, di limitazioni nelle articolazioni tariffarie.

Telecom Italia ha chiarito, nel corso del procedimento, che l'applicazione della propria Carta dei Servizi si effettua solo nei casi in cui l'OLO non abbia a disposizione una Carta comunicata agli organi competenti. In tali casi, risulta necessario, infatti, garantire l'utente finale che ha un rapporto contrattuale unicamente con Telecom Italia e che non ha modo di conoscere la titolarità della numerazione chiamata.

L'Autorità, nel rispetto del principio di massima tutela dei diritti del consumatore, condivide l'applicazione della Carta delle Garanzie di Telecom Italia, ma unicamente nei casi in cui l'OLO non disponga di una Carta delle Garanzie comunicata agli organi competenti e opportunamente resa nota ai clienti.

10. *Service Provider Portability* e *Carrier Preselection*

Telecom Italia ha esposto nell'Offerta di Riferimento 2001 un *Service Level Agreement* (SLA) per i servizi di *Carrier Preselection* (CPS) e *Number Portability* (NP) non conforme a quanto prescritto dall'Autorità all'articolo 3 della delibera n. 18/01/CIR. In particolare, non sono pienamente rispettati i tempi previsti per le casistiche indicate dalla delibera n. 18/01/CIR e vengono introdotte delle nuove casistiche di ordinativi (ordinativi standard complessi) non previsti dalla stessa delibera. Inoltre, relativamente all'attivazione del servizio di CPS, si rileva che Telecom Italia ha introdotto delle modalità di gestione della *Waiting List*, introdotta dalla delibera n. 8/01/CIR, che limitano la lista d'attesa al massimo al 20% degli ordinativi giornalieri in CPS.

Al riguardo, Telecom Italia ha fatto presente che le tematiche in questione sono in discussione con gli operatori in più tavoli tecnici, con il fine di pervenire a dei valori concordati sui tempi e le modalità di implementazione dei SLA. Gli operatori di rete fissa, d'altro canto, ritengono che l'obiettivo dei tavoli tecnici non sia quello di modificare quanto stabilito dall'Autorità in merito ai *Service Level Agreement* per CPS e NP, ma solo di precisare alcune modalità tecniche per l'effettiva implementazione dei contratti di interconnessione.

L'Autorità, nel rilevare il parziale recepimento della delibera n. 18/01/CIR, ritiene che Telecom Italia debba adeguarsi completamente alle previsioni di tale delibera in merito alle modalità e tempi per i SLA dei servizi CPS e NP.

Relativamente alle modalità di gestione della *Waiting List* per la CPS, l'Autorità ritiene che la limitazione della stessa al 20% degli ordinativi giornalieri, oltre a non avere fondamento tecnico, possa non garantire il soddisfacimento dell'obiettivo che si era posta attraverso l'introduzione di tale modalità nella delibera n. 8/01/CIR, ovvero quello di permettere il pieno utilizzo della capacità di evasione giornaliera di Telecom Italia. Tale affermazione è supportata dalle evidenze fornite dagli operatori nel corso delle attività di monitoraggio del processo di implementazione della *carrier preselection* in seguito alla delibera n. 8/01/CIR, da cui emerge ancora una non completa evasione della capacità di attivazioni giornaliera di Telecom Italia, a fronte dell'esistenza di un *backlog* da parte di diversi operatori, anche a causa della limitazione posta alla *Waiting List*.

L'Autorità ritiene, quindi, opportuno che Telecom Italia riformuli le modalità di gestione della *Waiting List*. In particolare, l'Autorità ritiene che, in linea teorica, il limite alla *Waiting List* giornaliera per ogni operatore debba essere uguale al massimo teorico complessivo giornaliero al netto dell'assegnato all'operatore.

11. Servizi per l'accesso disaggregato a livello di rete locale

11.1 Richiesta di informazioni relative alla disponibilità di fibra ottica presso i siti

Gli OLO hanno segnalato che Telecom Italia non mette a disposizione, per i siti ove è disponibile l'accesso disaggregato, le informazioni relative alla disponibilità di fibra ottica e che, a loro avviso, anche tali informazioni devono essere rese a loro note ai sensi della delibera n. 13/00/CIR.

Telecom Italia ha evidenziato che dispone di tali informazioni su un sistema molto complesso da gestire e con un grado di affidabilità intorno al 90%. La società si è peraltro resa disponibile ad effettuare delle estrazioni puntuali a condizioni commerciali.

L'Autorità osserva, in merito, che le informazioni sulla disponibilità di fibra ottica presso i siti di *unbundling* sono di fondamentale importanza per garantire agli OLO la fruizione del servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica, come previsto dalla delibera n. 2/00/CIR. Pertanto, l'Autorità ritiene che Telecom Italia debba, in conformità con la normativa vigente in materia di accesso disaggregato, rendere tali informazioni disponibili al pari delle altre informazioni fornite agli operatori per l'accesso ai siti di co-locazione e alla rete in rame. Tali informazioni, pertanto, dovranno essere disponibili su richiesta degli operatori e non su base negoziale.

11.2 Limitazioni per l'unbundling della fibra ottica alla disponibilità di risorse "utilizzabili per la fornitura agli operatori"

Con riferimento al paragrafo 28.1.1 dell'offerta di riferimento, dove viene indicato che il servizio di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica è subordinato alla disponibilità di risorse *"utilizzabili per la fornitura agli operatori"*, l'Autorità ritiene che tale dizione, che lascia intendere che nel sito vi possano essere risorse disponibili per usi commerciali da parte di Telecom non accessibili agli OLO, debba essere eliminata.

11.3 Condizioni economiche

Nell'ambito dell'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato si è registrato, rispetto al 2000, un aumento dei canoni mensili, con particolare riferimento all'utilizzo della coppia in rame per ADSL.

Gli OLO ritengono che la crescita dei prezzi di questo servizio rappresenti il tentativo di Telecom Italia di difendere la propria posizione su questo mercato creando barriere all'entrata attraverso il controllo indiretto della struttura dei costi degli operatori concorrenti, soprattutto nel mercato a larga banda, obiettivo principale dei concorrenti.

L'Autorità ha richiesto a Telecom Italia giustificazioni sugli aumenti di costo relativi a tali servizi, a fronte di una diminuzione dei costi di contabilità regolatoria 2000 sottostanti all'offerta 2001.

Telecom Italia ha dichiarato che la differenza nei canoni mensili è imputabile sostanzialmente ai costi di assistenza tecnica dei singoli servizi, indotti dai tassi di segnalazione dei guasti effettuati dalla clientela risultanti dai consuntivi aziendali e presenti nella Contabilità regolatoria del 2000. Secondo Telecom Italia, nell'anno 2000, il POTS ha registrato un tasso di segnalazione dei guasti effettuati dalla clientela pari all'8%, l'ISDN BRA pari al 17%, l'ADSL pari al 21% e l'HDSL/ISDN PRA pari al 23%, mentre nella definizione delle condizioni economiche relative all'Offerta 2000, l'Autorità aveva tenuto conto di un tasso per l'ADSL e per l'HDSL/ISDN PRA del 15% (pari al doppio del POTS).

Le altre componenti del canone mensile sono, secondo Telecom Italia, per lo più in diminuzione in quanto l'aumento del tasso di remunerazione del capitale non influenza i costi impiantistici a causa della riduzione del capitale medio impiegato nel 2000.

L'Offerta di Riferimento presenta, altresì, un aumento generalizzato di tutti i costi *una tantum* per contributo impianto, disattivazione, ecc. Tali valori erano stati fissati dall'Autorità con la delibera n. 14/00/CIR non sulla base della contabilità regolatoria (che non è disponibile per tali attività), ma sulla base delle tempistiche necessarie per lo svolgimento delle singole attività, tempistiche che con il crescere dell'esperienza con il tempo ed i guadagni di efficienza dovrebbero diminuire.

Telecom Italia ha argomentato che l'aumento dei contributi di attivazione di coppia per uso HDSL/ISDN è dovuto alla previsione di un tempo aggiuntivo di 15 minuti per le verifiche da svolgere qualora, pur in presenza di coppia attiva, il cliente che vi è attestato utilizzi un servizio diverso da quello HDSL/ISDN PRA (ad es. ADSL, POTS o ISDN BRA). Tale fattispecie si realizza anche nel caso dell'attivazione delle 2 coppie.

Con riferimento al contributo di disattivazione delle 2 coppie e dei GNR, Telecom Italia ha considerato un tempo di realizzazione tecnica di 45 minuti in luogo dei 30 minuti stabiliti dall'Autorità, dovuti secondo Telecom Italia alla disattivazione della permuta della seconda coppia in rame.

In generale, con riferimento ai contributi relativi alla rete di accesso in rame, Telecom Italia afferma che le differenze sono imputabili sostanzialmente alle variazioni del costo del personale, con delle eccezioni per i contributi relativi alla qualificazione della coppia ADSL, ai lavori in rete di distribuzione, all'identificazione ed al distacco della coppia disturbante, dovute al fatto che lo scorso anno sarebbero stati sottovalutati i costi di supporto e di coordinamento del personale attribuiti a questi specifici contributi.

Con riferimento al costo orario, per la valorizzazione dei minuti necessari allo svolgimento delle attività sottostanti ai contributi, Telecom Italia ha utilizzato il costo orario del personale determinato in base ai consuntivi aziendali dell'anno 2000. Il costo orario del personale dell'anno 2000, comprensivo dei costi di struttura, mostra un aumento di circa il 10% rispetto all'anno precedente che porta il costo orario da 80.594 lire per il 1999 a 89.531 lire per il 2000. L'Autorità ha richiesto a Telecom Italia la giustificazione di tale aumento, ritenuto eccessivo anche a fronte di un *trend* in diminuzione dei costi del personale desumibile dai bilanci. Telecom Italia ha argomentato che la variazione è dovuta solo in parte all'aumento degli oneri a libro paga che, rispetto al 1999, evidenziano una variazione del 3%, ma è dovuta sostanzialmente ad un aumento significativo dei costi di ricarico sul costo del personale per tenere conto di attività varie degli operatori (di formazione, di rifornimento materiali, ecc.), nonché di costi relativi a spazi, energia, carburante, dotazioni, assicurazioni ed al costo del personale per coordinamento del territorio, nelle strutture di direzione generale e costi di struttura. Tale ricarico sul costo degli oneri a libro paga è passato dall'86% del 1999 al 102% del 2000 con un incremento del 17%. Telecom Italia ha segnalato che gli investimenti compiuti per adeguare i sistemi informativi e per consentire ai tecnici lo svolgimento delle attività di *provisioning* o di *assurance* per rispettare i tempi previsti dagli SLA stipulati con gli OLO hanno appesantito i ricarichi sugli oneri a libro paga rispetto all'anno precedente, in quanto attività precedentemente ad alta intensità di manodopera sono divenute maggiormente automatizzate. L'Autorità non ritiene le motivazioni fornite da Telecom Italia sufficienti in quanto da un lato non appare corretto attribuire il costo delle pregresse inefficienze di Telecom Italia sugli altri operatori e, dall'altro, la maggiore automatizzazione delle attività precedentemente ad alta intensità di manodopera dovrebbe produrre una maggiore efficienza nei costi e non un aumento. Infatti, eventuali maggiori costi delle procedure di automatizzazione dovrebbero essere più che compensati da riduzioni nei tempi e costi delle attività.

Si segnala, infine, l'aumento rilevante relativo ai costi delle attività di qualificazione coppia in rame per ADSL il cui valore di 74.800 lire era stato fissato dall'Autorità nella delibera n. 14/00/CIR. Telecom Italia ha

argomentato di avere commesso un errore nell'Offerta per il 2000, nella quale erano stati sottovalutati i costi di supporto e di coordinamento del personale da attribuire al contributo. Il valore proposto da Telecom Italia per il 2001 era stato oggetto di valutazione nell'ambito della delibera n. 14/00/CIR. L'Autorità non ritiene vi siano motivazioni sufficienti per rivedere tale valore, in quanto ritiene che, essendo tale contributo prevalentemente basato sul tempo impiegato per svolgere le attività, con il tempo e con il crescere dell'esperienza tale importo dovrebbe in ogni caso progressivamente diminuire.

È stato, inoltre, proposto un aumento per i costi dei servizi di accesso disaggregato in fibra sia con riferimento ai canoni mensili che ai contributi *una tantum*. Anche in questo caso, i valori erano stati fissati con delibera n. 14/00/CIR.

Sono state, inoltre, introdotte alcune nuove voci di costo relativamente ai contributi relativi agli interventi di fornitura e manutenzione a vuoto precedentemente non previsti.

L'Autorità non ritiene che Telecom Italia abbia fornito sufficienti giustificazioni alle condizioni economiche proposte per i servizi di accesso disaggregato, sia con riferimento ai canoni di affitto, sia con riferimento ai contributi *una tantum*. In particolare, in alcuni casi si registra una mancata applicazione dei criteri di cui alla delibera n. 14/00/CIR.

Con riferimento ai canoni mensili per l'accesso alla rete in rame per utilizzo PSTN/ISDN BRA, si evidenzia una mancata riduzione dei costi a fronte di una riduzione dei costi derivanti dalla contabilità regolatoria pari a circa il 2%.

Con riferimento ai canoni mensili per l'accesso alla rete in rame per utilizzo di tipo ADSL, Telecom Italia ha argomentato, analogamente allo scorso anno, che per tali linee ha registrato un tasso di guastabilità pari al 21% contro un tasso di guastabilità stimato dall'AGCOM pari al 15% nell'ambito della delibera n. 14/00/CIR. L'Autorità non ritiene pienamente corretto l'approccio adottato da Telecom Italia, poichè il tasso di guastabilità indicato dalla stessa non appare significativo, in quanto relativo ad un parco abbonati del 2000 pari a soli 8.700 utenti ADSL di Telecom Italia. D'altra parte, la stessa delibera n. 14/00/CIR prevedeva, a titolo precauzionale, un tasso di guastabilità pari al doppio della media risultante dalla contabilità regolatoria con un meccanismo di conguaglio a fine anno per tenere conto dei guasti effettivamente segnalati dagli operatori. In tale ottica, non appare condivisibile l'aumento proposto da Telecom Italia per il 2001 per i canoni mensili per l'accesso alla rete in rame per utilizzi di tipo ADSL.

In ogni caso, data la sostanziale non applicabilità dell'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato nel 2001 - in quanto non risulta all'Autorità che siano stati forniti servizi di accesso disaggregato alla rete in fibra ottica, mentre sono stati forniti circa un migliaio di servizi di accesso disaggregato alla rete in rame - l'Autorità ritiene non approvata l'Offerta di Riferimento per il 2001 ed intende fornire alcune indicazioni utili ai fini della predisposizione dell'Offerta per il 2002.

In particolare, si evidenzia che le condizioni economiche per il servizio di accesso disaggregato dovrebbero evolvere in maniera da eliminare progressivamente il problema del "*price squeeze*" tra le tariffe *retail* e le tariffe di *unbundling*. In tale ottica, si sottolinea che il confronto va riferito non solo ai canoni mensili, ma alla totalità dei costi relativi all'*unbundling* (ivi inclusi contributi *una tantum*, costi di co-locazione, servizio di prolungamento dell'accesso, ecc.).

12. Servizio di prolungamento dell'accesso

12.1 Prolungamento dell'accesso su infrastrutture civili

La delibera n. 2/00/CIR prevede la possibilità per l'OLO di condividere infrastrutture di Telecom Italia per la posa di propri portanti trasmissivi o l'installazione di propri apparati per ponti radio nel caso di comprovata indisponibilità del servizio di prolungamento dell'accesso su portanti trasmissivi o canale numerico di Telecom Italia.

L'Autorità ha rilevato che, nell'Offerta di Riferimento, non viene indicata tale possibilità.

Telecom Italia, nel corso del procedimento, ha argomentato di ritenere non realistico il ricorso a tale possibilità, in quanto la tratta di rete tra SL-SGU è realizzata con fibra ottica e, pertanto, con una capacità trasmissiva potenzialmente illimitata. Per tale ragione, Telecom Italia ritiene che il servizio di prolungamento dell'accesso potrà essere sempre fornito nella modalità attualmente previste dall'Offerta di Riferimento. Telecom ha, peraltro, dichiarato che, nella ipotesi di non riuscire a fornire il servizio del prolungamento dell'accesso, applicherebbe il dispositivo della delibera n. 2/00/CIR.

L'Autorità ritiene che sia opportuno, comunque, includere nell'Offerta di Riferimento le condizioni tecnico-economiche dei servizi richiesti dalla delibera n. 2/00/CIR.

12.2 Offerta del servizio di prolungamento dell'accesso mediante portante trasmissivo

Telecom Italia ha sostenuto che è disponibile capacità sufficiente per fornire la soluzione di canale numerico a tutti coloro che ne fanno richiesta, in quanto tutti gli SL sono collegati in fibra e che, pertanto, la fornitura del servizio di prolungamento dell'accesso tramite portante trasmissivo viene fornito in via subordinata allo scopo di rendere possibile un miglior soddisfacimento di una pluralità di richieste sulla tratta SL-SGU.

L'Autorità ritiene che, in conformità alla delibera n. 2/00/CIR, il servizio di prolungamento dell'accesso tramite portante trasmissivo debba essere equivalente al servizio di prolungamento dell'accesso tramite canale numerico.

12.3 Condizioni economiche

Nell'ambito della consultazione pubblica alcuni operatori hanno segnalato che, essendo i valori economici del servizio di prolungamento dell'accesso superiori a quelli dei circuiti diretti offerti all'utenza finale, nonché a quelli dei flussi di interconnessione, l'offerta di prolungamento dell'accesso risulta di fatto inapplicabile.

Telecom Italia ha affermato che tale circostanza deriva dai risultati della contabilità regolatoria, che sono stati oggetto di analisi nell'ambito della delibera n. 14/00/CIR.

L'Autorità non condivide pienamente le argomentazioni fornite da Telecom Italia, soprattutto in termini di confronto con altre offerte di circuiti, in quanto il servizio in oggetto condivide in parte le risorse di rete necessarie per la fornitura di un circuito diretto, ma rispetto a quest'ultimo utilizza meno risorse poiché coinvolge esclusivamente la tratta SL-SGU, mentre la fornitura di un servizio di circuito diretto per la stessa tratta coinvolge anche la tratta utente-SL. Pertanto, l'Autorità ritiene che l'offerta di prolungamento dell'accesso debba essere riformulata nella direzione di un costo inferiore a quello dei circuiti diretti.

13. Servizi di co-locazione

13.1 Co-locazione fisica

L'Offerta per i servizi di co-locazione 2001 propone per gli operatori co-locati due alternative relativamente ai servizi di energia elettrica e condizionamento. Nel corso del procedimento è stato evidenziato da Telecom Italia che le due alternative proposte si differenziano in quanto l'una, utilizzando gli impianti di Telecom Italia, ha costi di predisposizione del sito molto bassi e un canone annuo più alto, che tiene conto dell'utilizzo degli apparati; l'altra prevede l'installazione di impianti dedicati all'OLO e, pertanto, ha costi di predisposizione del sito molto alti e un canone annuo ridotto.

Telecom Italia ha, peraltro, precisato che, nella stesura degli studi di fattibilità per il servizio di co-locazione, viene privilegiata, tra le due soluzioni, quella che prevede l'utilizzo condiviso degli impianti di Telecom Italia, proponendo l'altra in via subordinata (ovvero solo in caso di impossibilità tecnica della prima). Tale priorità è dovuta soprattutto all'esigenza di sicurezza del sito, in quanto si evita di installare più impianti in diversi punti all'interno del sito e quindi consente, in caso di necessità, l'intervento in unico punto ben definito; inoltre tale soluzione richiede meno spazio fisico per l'allocazione di eventuali impianti dedicati, lasciando maggiore disponibilità per le sale di co-locazione degli operatori.

L'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia fornisca evidenza, ad ognuno degli operatori che hanno già sottoscritto il contratto di co-locazione, della tipologia di soluzione per essi realizzata evidenziando i maggiori o minori costi sostenuti in fase di attivazione del servizio. Inoltre, per garantire il rispetto delle condizioni economiche offerte a tali operatori nell'ambito dello studio di fattibilità, l'Autorità ritiene opportuno che i nuovi canoni indicati nell'Offerta 2001 siano applicabili soltanto allo scadere del primo anno di co-locazione.

Gli aspetti relativi ai criteri di scelta dei servizio applicati da Telecom Italia devono essere chiariti nell'ambito dell'Offerta di Riferimento prevedendo, inoltre, l'eventualità per l'operatore di richiedere, su base negoziale, soluzioni alternative.

L'Autorità ritiene, infine, che per il servizio di energia elettrica debba essere prevista la possibilità di installare, a cura degli operatori co-locati, dei misuratori di energia che consentano agli stessi di sostenere i costi di energia elettrica non sulla base della potenza assorbita, dichiarata a Telecom Italia, ma sulla base degli effettivi consumi.

13.2 Co-locazione di apparati

Nel corso dell'attività istruttoria Telecom Italia ha affermato che, coerentemente con le delibere dell'Autorità in materia, gli apparati che gli OLO possono installare negli spazi co-locati possono essere di qualsiasi tipo e svolgere qualsiasi funzione purché rispettino gli standard internazionali e non siano invasivi rispetto agli altri servizi erogati sulla rete (compatibilità dei servizi).

L'Autorità ritiene che nell'Offerta di Riferimento debba essere fatto esplicito riferimento a tale possibilità per gli operatori, nonché debbano essere esplicitate le procedure (modalità e tempi) per l'inserimento in rete degli apparati di altri operatori e per il costante aggiornamento delle tipologie di apparati che possono essere inseriti, in quanto già inseriti in rete da altri operatori anche diversi da Telecom Italia.

13.3 Raccordo diretto tra due operatori co-locati

In considerazione delle numerose richieste di co-locazione recentemente presentate, molti operatori hanno sottolineato l'importanza di realizzare i circuiti di interconnessione tra due operatori co-locati nel medesimo sito ed all'interno delle sale.

Nel caso in cui gli operatori siano co-locati non solo nel medesimo sito, ma anche nella medesima sala, la realizzazione dell'interconnessione può avvenire direttamente ad opera degli OLO. Nel caso in cui gli operatori siano ospitati in sale differenti, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia realizzi e gestisca le infrastrutture necessarie all'interconnessione, prevedendo nell'ambito dell'offerta per la co-locazione, le relative condizioni economiche.

13.4 Co-locazione virtuale

Attualmente il servizio di co-locazione virtuale è disponibile solo per utilizzi di tipo ADSL sul doppino in rame.

La motivazione principale di tale scelta, secondo Telecom Italia, risiede nell'impossibilità di utilizzo della co-locazione virtuale per la fornitura di servizi di accesso disaggregato per servizi quali POTS e ISDN in quanto, da un lato, lo stadio di linea ha un unico fascio d'uscita verso l'SGU in tecnologia non standard, dall'altro, non è possibile segmentare l'accesso prima dello stadio di linea (a livello di permutatore).

Nel caso di utilizzo del doppino in rame per la fornitura di servizi ADSL, tali problemi vengono superati adoperando gli apparati DSLAM.

L'Autorità ritiene, pertanto, possibile prevedere, a partire dal 2002, la co-locazione virtuale per tutti gli apparati xDSL, non solo con riferimento agli apparati xDSL (quali ad esempio HDSL e SDSL) già introdotti in rete da Telecom Italia, ma, in generale, con riferimento agli apparati xDSL previsti per altre forme di co-locazione.

L'Autorità ritiene, inoltre, che non sussistano motivazioni perché la co-locazione virtuale sia accessibile agli OLO solo in caso di indisponibilità della co-locazione fisica.

13.5 Condizioni generali per il subentro

Come riportato nell'offerta di servizi di co-locazione di Telecom Italia, paragrafo 11, il subentro di un operatore su uno spazio assegnato ad un altro operatore implica la necessità di aggiornare le banche dati di rete.

Nella fase di analisi dei tempi e dei costi necessari per la realizzazione di detto aggiornamento, l'Autorità ritiene che Telecom Italia non abbia fornito adeguati giustificativi a sostegno dei valori proposti.

L'Autorità ritiene pertanto, in prima istanza, opportuno ridurre i tempi previsti ad un massimo di 5 giorni lavorativi e rendere non applicabile la Tabella 12 relativa alle condizioni economiche.

Relativamente alle attività propedeutiche per la cessione del contratto, l'Autorità non ritiene debba essere prevista da parte di Telecom Italia una verifica della propria possibilità di utilizzo degli spazi o risorse rese disponibili dall'operatore cedente, in quanto ciò costituirebbe un diritto di prelazione non giustificato ed inopportuno.

13.6 Condizioni generali per il sopralluogo sui siti oggetto di co-locazione

Il servizio di sopralluogo, previsto nell'offerta di servizi di co-locazione di Telecom Italia ai sensi della delibera n. 15/01/CIR, è stato inteso da Telecom Italia come finalizzato al riscontro *in situ* da parte dell'OLO dei contenuti dell'offerta di co-locazione predisposta da Telecom Italia, al fine di poter presentare, se del caso un'istanza di revisione della stessa.

In tale ottica è stato previsto che, durante il sopralluogo nei siti di centrale, gli operatori vengano accompagnati da tre tecnici specializzati rispettivamente per gli aspetti edili, per gli aspetti impiantistici-tecnologici (condizionamento e alimentazione) e per gli aspetti di rete. I tecnici in questione sono i medesimi che predispongono il progetto di co-locazione. I valori economici riportati tengono conto, inoltre, dei tempi di spostamento dalla sede di lavoro dei tecnici fino alle centrali, che di norma sono situate in zone decentrate e non presidiate.

L'articolo 6 della delibera n. 15/01/CIR prevede che l'operatore abbia la possibilità di effettuare "sopralluoghi presso i siti di proprio interesse nei quali risultano disponibili spazi di co-locazione, nonché presso i siti per i quali lo studio di fattibilità abbia dato esito negativo".

L'Autorità ritiene che l'interpretazione fornita da Telecom Italia risulti eccessivamente restrittiva, tendendo a sovrastimare gli impegni effettivi delle proprie risorse nei sopralluoghi che potranno essere richiesti dagli operatori ed, allo stesso tempo, non considera le economie perseguibili in caso di sopralluoghi congiunti di più operatori. L'Autorità ritiene, pertanto, opportuno rendere non applicabili le condizioni economiche previste nella Tabella 13 ed invitare, di conseguenza, Telecom Italia a formulare una nuova proposta maggiormente orientata agli effettivi costi sostenuti al termine del sopralluogo (ad esempio, espressa in termini di ore/uomo richieste dall'operatore).

Relativamente alla sospensione dei termini realizzativi durante l'effettuazione dei sopralluoghi, l'Autorità ritiene che essa debba essere prevista unicamente nei casi in cui le stesse attività siano "invasive" ai fini della prosecuzione dei lavori di realizzazione, come riportato dal verbale di sopralluogo firmato dall'operatore.

Con riferimento ai servizi di accesso disaggregato alla rete locale, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato (in seguito anche AGCM) ha ribadito, nel parere fornito, che la loro concreta disponibilità per gli operatori concorrenti appare di fondamentale rilevanza per lo sviluppo della concorrenza su base locale, in ragione del monopolio di fatto ivi detenuto da Telecom Italia. In tale senso, l'AGCM ritiene pienamente condivisibili le modifiche dell'Offerta 2001 di cui all'articolo 2 del presente provvedimento, volte a favorire una veloce accessibilità delle informazioni da parte dei concorrenti in relazione alla disponibilità di fibra ottica, nonché quelle rivolta a rimuovere vincoli di utilizzabilità di tale mezzo, oltre a quelle connesse ai servizi di prolungamento dell'accesso e di co-locazione.

Con riferimento alle condizioni economiche, l'AGCM esprime la propria preoccupazione sulla possibilità di comportamenti di compressione dei prezzi (*price squeeze*) tra prezzi finali e tariffe di interconnessione. In tal senso, ritiene sostenibile la decisione di non approvare per l'anno 2001 gli incrementi delle condizioni economiche per i servizi di *unbundling* e di confermare i valori vigenti per l'anno 2000.

Su questo aspetto, interviene anche il parere della Commissione europea che evidenzia la criticità di un prezzo del servizio di accesso disaggregato alla rete locale inferiore solo dell'1% alle tariffe praticate agli utenti finali. La fornitura di entrambi i servizi dipende dalla stessa infrastruttura; tuttavia, il canone di abbonamento mensile all'utenza residenziale comprende elementi di costo specifici (fatturazione, *customer care*, ecc.) che vanno ad aggiungersi ai costi derivanti dall'infrastruttura e che difficilmente potranno essere inferiori all'1%.

14. Circuiti parziali

14.1 Sistema di attestazione

La delibera n. 10/00/CIR ha previsto l'obbligo di inserimento all'interno dell'Offerta di Riferimento di condizioni tecniche ed economiche di fornitura di circuiti parziali con capacità pari a 64 kbit/s, 2 Mbit/s e 34 Mbit/s e per distanze fino a 5 km.

Nella delibera n. 18/01/CIR l'Autorità ha fissato i valori massimi di riferimento per tali circuiti parziali per il 2000, che Telecom Italia ha inserito nell'Offerta per il 2001. In tale Offerta, tuttavia, Telecom Italia ha previsto anche l'inserimento di una nuova categoria di costo una tantum per il "sistema di attestazione", con

costo variabile da circa 5.000 a circa 14.700 € in funzione delle capacità. Nell'Offerta di Riferimento per il 2001, Telecom Italia ha, altresì, previsto un contributo per dismissione dei circuiti parziali, non previsto nella delibera n. 18/01/CIR. Tale contributo aggiuntivo appare improprio, anche alla luce del fatto che il contratto di circuiti parziali è vincolato in termini di durata minima con penali in caso di recesso anticipato. Inoltre, l'Autorità ha fatto presente a Telecom Italia che tale contributo non viene richiesto in altre fattispecie similari, quali i circuiti affittati ed i flussi di interconnessione. Telecom Italia ha argomentato che tale contributo nel caso dei circuiti affittati è compreso nel contributo di attivazione.

L'Autorità ritiene che l'aggiunta di tali voci di costo non sia pienamente coerente con le disposizioni di cui alla delibera n. 18/01/CIR in quanto i valori di cui all'articolo 2, comma 1, sono da considerarsi valori massimi per l'offerta del servizio. Si ritiene, tuttavia, condivisibile prevedere una maggiore disaggregazione ed articolazione dell'offerta del servizio di circuito parziale, rispetto a quella contenuta nella delibera n. 18/01/CIR, nel rispetto, tuttavia, dei livelli massimi indicati.

Pertanto, a fronte della previsione dei costi del sistema di attestazione, dovrà corrispondere una riduzione dei canoni annui in quanto si realizza una ottimizzazione dei costi di fornitura del servizio, con particolare riferimento al costo dei circuiti successivi all'installazione del sistema di attestazione. Analogamente, a fronte della previsione di un contributo di disattivazione, dovrà corrispondere una riduzione del contributo di attivazione.

14.2 Capacità e lunghezza dei circuiti parziali

Nella delibera n. 18/01/CIR l'Autorità ha indicato di ritenere che il servizio di circuito parziale non debba avere limitazioni in termini di distanze e/o capacità trasmissiva. La normativa prevede, infatti, che tutte le tipologie di linee affittate fornite alla clientela finale da parte dell'operatore notificato devono essere rese disponibili per l'interconnessione di linee dedicate a condizioni trasparenti, orientate ai costi e non discriminatorie, soggette all'approvazione del regolatore.

In tale ottica, sempre nell'ambito della delibera n. 18/01/CIR, l'Autorità ha affermato l'orientamento che l'offerta di circuiti parziali anche a lunghezze superiori ai 5 km, nonché con capacità superiori a 34 Mbit/s ed in generale tutte le capacità disponibili, costituisca contenuto obbligatorio dell'Offerta di Riferimento di Telecom Italia. Tale orientamento è coerente con l'offerta di circuiti parziali a livello europeo.

L'Autorità ritiene, pertanto, che l'offerta di circuiti parziali all'interno dell'Offerta di Riferimento comprenda:

a) tutte le velocità disponibili per le linee affittate a livello *retail*;

b) lunghezze superiori a 5 km, tali da garantire la consentire al realizzazione di circuiti parziali all'interno del distretto in cui è situata la sede dell'OLO.

14.3 Provisioning e Service Level Agreement (SLA)

Nel corso della consultazione pubblica gli OLO hanno segnalato forti criticità relativamente agli SLA per l'offerta di circuiti parziali, che risultano peggiorativi rispetto a quelli per l'offerta *retail* di linee affittate di Telecom Italia di cui alla delibera n. 711/00/CONS. Si evidenzia, quindi, la conseguente necessità di revisione di tali SLA, anche alla luce del confronto europeo nel quale si sottolineano tempi di fornitura e di assistenza tecnica notevolmente inferiori a quelli proposti da Telecom Italia, come si evince dalle Tabelle sottostanti:

Gli operatori evidenziano l'inadeguatezza delle penali, che non forniscono un incentivo a Telecom Italia ad adempiere gli obblighi contrattuali e richiedono, oltre ad un maggior valore economico, l'introduzione di elementi di progressività sul singolo giorno di ritardo.

Tabella 1 - **Tempi massimi di fornitura del servizio**

	OIR 2001	711/00/CONS	Altri paesi europei
64 kbit	45	20	14-21
2 Mbit/s	60	45	21-35
34 Mbit/s	120	90	40-91
155 Mbit/s	-	90	45*

Tabella 2 - **Tempi di *assurance* (tempo massimo di ripristino nel 90% dei casi)**

	OIR 2001	711/00/CONS	Altri paesi europei
64 kbit	20	8	2-8
2 Mbit/s	12	4,5	2-8
34 Mbit/s	8	4,5	2-8
155 Mbit/s	-	-	-

Relativamente al tempo di ripristino, gli operatori hanno evidenziato l'inadeguatezza delle penali, che non disincentivano l'inadempimento da parte di Telecom Italia, sottolineando che i ritardi sui tempi di ripristino possono significare in molti casi la perdita del cliente. Viene, pertanto, richiesto che le penali siano maggiormente significative ed, in ogni caso, calcolate in ore solari.

Particolare rilievo assume, infine, la tematica della programmazione dei circuiti parziali. Già nella delibera n. 18/01/CIR, l'Autorità aveva evidenziato la necessità di un sistema di programmazione adeguato alla natura del servizio senza la previsione di condizioni contrattuali onerose e non giustificate tali da costituire un forte ostacolo all'effettiva fruibilità del servizio da parte degli operatori.

In tale ottica, l'obbligo contenuto nell'Offerta di Riferimento, concernente la pianificazione annuale e il piano di consolidamento trimestrale per la richiesta di circuiti parziali contenente indicazioni dettagliate sul numero di collegamenti suddivisi per velocità per ciascun sito, non appare giustificato data la natura del servizio di circuito parziale che è strettamente dipendente dalla volontà del cliente finale. Per tale ragione, nell'offerta di linee affittate ad operatori, non viene richiesta alcuna pianificazione.

L'Autorità ritiene possibile prevedere forme di pianificazione in ogni caso più flessibili rispetto a quelle proposte da Telecom Italia nell'Offerta di Riferimento per il 2001, a fronte, tuttavia, di significativi miglioramenti dei tempi di fornitura del servizio rispetto a quelli previsti nella delibera n. 711/00/CONS, nonché di SLA coerenti con l'offerta di un servizio di interconnessione e non discriminatori rispetto a quelli offerti a livello *retail* da parte di Telecom Italia.

15. Servizio di accesso alle *cable station* e circuiti di *backhaul*

Dall'analisi dell'Offerta di Riferimento emerge che, per i circuiti di *backhaul*, vengono applicate le condizioni economiche previste dalla delibera n. 711/00/CONS, ma che nessun riferimento è fatto ai relativi SLA.

Telecom Italia ha dichiarato la propria disponibilità alla previsione, anche per i circuiti di *backhaul*, dell'applicabilità degli SLA di cui alla delibera n. 711/00/CONS.

L'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia faccia esplicito riferimento a tale soluzione nell'ambito dell'Offerta di Riferimento.

16. Tempi di pubblicazione dell'Offerta di Riferimento

Nel corso del procedimento, gli operatori licenziatari hanno manifestato l'esigenza di una definizione anticipata delle condizioni di interconnessione, al fine di potere correttamente pianificare la propria attività commerciale disponendo dei relativi elementi di costo.

Sullo stesso tema si sono espresse anche la Commissione europea e l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, che hanno posto all'attenzione dell'Autorità le criticità derivanti dai ritardi nella pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per il 2001, pubblicata solo a settembre 2001, e della mancata pubblicazione dell'Offerta di Riferimento per il 2002.

In particolare, a parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, i ritardi nella pubblicazione ed approvazione di un'Offerta di Riferimento sembrerebbero avere prodotto in passato consistenti effetti negativi sullo sviluppo della concorrenza. L'AGCM ritiene, pertanto, assolutamente necessario che, per il futuro, l'Offerta di Interconnessione di Riferimento debba essere approvata e quindi, a mag-

gior ragione, presentata con un congruo anticipo che secondo l'AGCM dovrebbe essere di almeno sei mesi, rispetto all'anno di applicazione della medesima. Con particolare riferimento alle condizioni tecniche ed economiche per l'anno in corso, al fine di evitare il ripetersi del ritardo registrato per l'anno 2001, l'AGCM ritiene opportuno che, nell'ambito del presente provvedimento, venga fissato un termine breve entro il quale Telecom Italia debba presentare l'Offerta di Riferimento per il 2002.

L'Autorità condivide pienamente le osservazioni poste dalla Commissione europea e dall'AGCM in merito alla necessità per gli operatori di disporre dell'Offerta di Riferimento approvata in anticipo rispetto all'operatività della stessa al fine di pianificare le proprie offerte commerciali e, già nell'ambito della delibera 10/00/CIR, aveva previsto l'invio dell'Offerta di Riferimento entro novembre di ogni anno per l'anno successivo. Pertanto, l'Autorità ritiene opportuno che Telecom Italia presenti l'Offerta di Riferimento per il 2002 entro 30 giorni dalla data di notifica del presente provvedimento;

UDITA la relazione del Commissario ing. Vincenzo Monaci, relatore ai sensi dell'articolo 32 del regolamento concernente l'organizzazione e il funzionamento dell'Autorità;

DELIBERA

Capo 1

MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI OFFERTA DI ALCUNI SERVIZI CONTENUTI NELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO PER L'ANNO 2001 DI TELECOM ITALIA

Art. 1

Modifiche alle condizioni di offerta di alcuni servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni d'offerta relative ai servizi dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2001:

a) Carrier preselection: riformulazione della *Waiting List* per servizi di *carrier preselection* garantendo un limite massimo giornaliero per operatore pari alla capacità massima teorica di Telecom Italia al netto degli ordinativi assegnati all'operatore.

b) Interventi a vuoto: inserimento, al paragrafo 22 dell'Offerta di Riferimento, della soglia di franchigia per gli interventi a vuoto, per servizi di accesso, interconnessione a traffico e configurazioni, espressa in termini percentuali rispetto al numero totale degli interventi richiesti dall'operatore interconnesso.

c) Accesso ai servizi offerti sulla rete di Telecom Italia: inserimento delle condizioni economiche per il servizio di accesso al Data Base del servizio 12.

d) Circuiti di backhaul: previsione di livelli di SLA per la fornitura dei circuiti di *backhaul* e di livelli di *assurance*, nonché del relativo livello di penali, non superiori a quelli previsti nell'ambito della delibera n. 711/00/CONS.

e) Servizio di trasporto del traffico commutato:

1) le condizioni economiche per i servizi di interconnessione di traffico commutato di cui alle Tabelle 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 15 dell'Offerta di Riferimento sono le seguenti:

	Punta	Ridotta
	€ cent/min.	€ cent/min.
SGU	0,69	0,51
Singolo SGT	1,10	0,82
Doppio SGT	1,77	1,24

2) le condizioni economiche per i servizi di interconnessione per il servizio di transito di cui alla Tabella 7 dell'Offerta di Riferimento sono le seguenti:

	Punta	Ridotta
	€ cent/min.	€ cent/min.
Via Singolo SGT	0,12	0,09
Via Doppio SGT	0,79	0,51

f) Servizio di Transito: eliminazione della voce di costo di "intermediazione amministrativa" prevista da Telecom Italia per la modalità di fatturazione "a cascata".

g) Collegamenti trasmissivi ed interfacce di interconnessione:

1) riformulazione dell'offerta per il costo di attivazione dei kit base e canali fonici in ampliamento;

2) Telecom Italia non applica le penali per il mancato rispetto delle pianificazioni annuali e trimestrali per i servizi di interconnessione per l'anno 2001.

h) Attività di configurazione delle centrali:

1) eliminazione delle Tabelle 25, 26, 28 e 29 dell'Offerta di Riferimento 2001;

2) applicazione della Tabella 27 unicamente in caso di configurazione dei codici di *Carrier Selection* (configurazione del "*Routing Number*" C10XY(Z) e C11XY(Z)), *Customer Care* e accesso da remoto a Rete Privata Virtuale.

i) Circuiti parziali: riformulazione delle condizioni economiche per l'offerta del servizio di circuiti parziali, anche disaggregate per componenti, nel rispetto dei valori massimi di cui alla delibera n. 18/01/CIR.

l) Accesso disaggregato alla rete locale:

1) le condizioni economiche per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale di cui all'Offerta di Riferimento 2001, paragrafi 27 e 28, non sono approvate;

2) nelle more della pubblicazione dell'Offerta di Riferimento 2002, si applicano per i servizi di accesso disaggregato le condizioni economiche dell'Offerta di Riferimento per il 2000, così come modificate dalla delibera n. 14/00/CIR.

m) Servizio di Co-locazione:

1) applicazione dei canoni indicati nell'Offerta di Riferimento 2001 per i servizi di energia elettrica e condizionamento dei siti, soltanto allo scadere del primo anno di co-locazione per ogni operatore allo stato già sottoscrittore di un contratto di co-locazione;

2) eliminazione della Tabella 12 relativa alle condizioni economiche per il subentro, di cui all'Offerta di servizi di co-locazione 2001, paragrafo 11;

3) non applicazione della Tabella 13 di cui all'Offerta di servizi di co-locazione 2001 relativa alle condizioni economiche per il sopralluogo.

Capo II

MODIFICA ED INTEGRAZIONE DELLE CONDIZIONI DELL'OFFERTA DI RIFERIMENTO DI TELECOM ITALIA CON EFFETTI A PARTIRE DALL'ANNO 2002

Art. 2

Modifiche alle condizioni di offerta di alcuni servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia

1. Si dispongono le seguenti modifiche alle condizioni di offerta dei servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento per i servizi di accesso disaggregato alla rete locale di Telecom Italia a partire dall'anno 2002:

a) Accesso disaggregato alla rete locale:

1) Telecom Italia rende disponibili le informazioni sulla disponibilità di fibra ottica presso i siti disponibili per l'accesso disaggregato entro 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera;

2) eliminazione, al paragrafo 28.1.1 dell'Offerta di Riferimento, della dizione secondo cui il servizio di accesso disaggregato della fibra ottica è subordinato alla disponibilità di risorse "utilizzabili per la fornitura agli operatori".

b) Prolungamento dell'accesso: inserimento delle condizioni di offerta per il servizio di condivisione delle infrastrutture di Telecom Italia per la posa di portanti trasmissivi o l'installazione di apparati per ponti radio ad opera di altro operatore licenziatario in caso di comprovata indisponibilità del servizio di prolungamento dell'accesso su portanti trasmissivi o canale numerico di Telecom Italia, entro 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera.

c) Servizio di co-locazione:

1) con riferimento ai servizi di energia elettrica e condizionamento previsti nell'offerta 2001, Telecom Italia fornisce evidenza, ad ognuno degli operatori che hanno già sottoscritto il contratto di co-locazione, della tipologia di soluzione per essi realizzata evidenziando i maggiori o minori costi sostenuti in fase di attivazione del servizio;

2) integrazione degli aspetti relativi ai criteri di scelta dei servizi di energia elettrica e condizionamento adottati nell'ambito degli studi di fattibilità, prevedendo l'eventualità per l'operatore co-locato di derogarvi su base negoziale;

3) esplicitazione della possibilità per gli operatori co-locati di installare negli spazi di co-locazione apparati di qualsiasi tipo e svolgenti qualsiasi funzione, che rispettino gli standard internazionali e non influenzino gli altri servizi erogati sulla rete (compatibilità dei servizi);

4) esplicitazione della possibilità di richiedere il servizio di co-locazione virtuale anche indipendentemente dalla disponibilità di risorse per la co-locazione fisica di un sito di Telecom Italia;

5) riduzione a 5 giorni lavorativi dei tempi massimi previsti per il subentro di un operatore su uno spazio di co-locazione precedentemente assegnato ad altro operatore di cui al paragrafo 11;

6) eliminazione in caso di subentro della fase preliminare di verifica, da parte di Telecom Italia, della possibilità di utilizzo in proprio degli spazi o risorse resi disponibili dall'operatore cedente, di cui al paragrafo 11.

Art. 3

Modifica ed integrazione delle condizioni dell'Offerta di Interconnessione di Riferimento di Telecom Italia con effetti a partire dall'anno 2002

1. Si dispongono le seguenti modifiche ed integrazioni alle condizioni di offerta dei servizi contenuti nell'Offerta di Riferimento a partire dall'anno 2002:

a) Servizi di Raccolta e terminazione: inclusione dei servizi in decade 4 nel paragrafo 11, relativo al servizio di raccolta in *carrier selection easy access*.

b) Servizio di Transito:

1) pubblicazione, ad integrazione del servizio di transito già previsto, delle condizioni di offerta complessive del servizio con modalità di fatturazione "a cascata", eventualmente distinte per ogni operatore di terminazione, nonchè comunicazione in via riservata all'Autorità del dettaglio delle voci di costo componenti il totale. Le condizioni di offerta complessive possono essere aggiornate, rese pubbliche e comunicate all'Autorità nel corso dell'anno, al variare degli accordi di terminazione stipulati da Telecom Italia;

2) inserimento delle condizioni di offerta del servizio di *direct billing*, evidenziando nella stessa eventuali requisiti tecnici alla realizzazione della prestazione.

c) Collegamenti trasmissivi ed interfacce di interconnessione:

1) previsione, al paragrafo 7.4 dell'Offerta di Riferimento, della virtualizzazione dell'interconnessione anche a livello SGU in caso di impedimenti tecnici all'interconnessione, rimuovendo le eccezioni attualmente previste;

2) integrazione delle condizioni di offerta della modalità di interconnessione a 155 Mbps, comprendendo le modalità di utilizzo e le procedure di attivazione per gli operatori interconnessi. Il piano di operatività è eventualmente differenziato per tecnologia di centrale.

d) Accesso ai servizi offerti sulla rete dell'operatore interconnesso:

1) inserimento delle condizioni economiche relative ai servizi di accesso di abbonati di Telecom Italia a tutte le numerazioni non geografiche assegnate all'operatore interconnesso, previste all'interno del piano di numerazione nazionale;

2) applicazione della Tabella 8 del paragrafo 13 dell'Offerta di Riferimento a tutte le numerazioni non geografiche assegnate all'operatore interconnesso, previste all'interno del piano di numerazione nazionale, ivi incluse le numerazioni 163 e 164. Su richiesta dell'operatore interconnesso, e per specifici servizi o numerazioni, possono essere definite condizioni negoziali per l'accesso degli abbonati di Telecom Italia a tali numerazioni.

e) Circuiti parziali:

1) previsione di livelli di SLA per la fornitura dei circuiti parziali e di livelli di *assurance*, nonché del relativo livello di penali, non superiori a quelli previsti nell'ambito della delibera n. 711/00/CONS;

2) riformulazione del manuale delle procedure per i servizi di circuiti parziali sulla base delle seguenti linee guida:

2.1 eliminazione dell'obbligo di pianificazione annuale e trimestrale e relative penali, con mantenimento di SLA di cui alla delibera n. 711/00/CONS;

2.2 possibilità di richiedere una pianificazione trimestrale per la richiesta di circuiti parziali a fronte di SLA migliorativi rispetto a quelli di cui alla delibera n. 711/00/CONS.

f) Punto di Interconnessione SGU distrettuale: inserimento delle condizioni tecniche ed economiche per l'accesso ai servizi di traffico commutato a livello di SGU distrettuale.

g) Servizio di Transito via SGU: inserimento delle condizioni tecniche ed economiche per il servizio di transito a livello di SGU, applicabile almeno a livello distrettuale.

h) Collegamenti trasmissivi ed interfacce di interconnessione:

1) previsione della modalità di misurazione "in linea d'aria" per le distanze dei collegamenti trasmissivi di interconnessione indipendentemente dalla specifica tipologia di servizio;

2) allineamento ad un anno delle clausole di scadenza contrattuale per tutti i servizi necessari per l'accesso alla rete;

3) presentazione di una nuova proposta relativa al processo di pianificazione per la fornitura di servizi di interconnessione ed alle modalità e tempi di attivazione delle risorse pianificate. La proposta include anche le modalità ed i tempi di realizzazione delle risorse richieste dall'operatore interconnesso e non previste nel processo di pianificazione;

4) inserimento di interfacce di interconnessione sulle centrali di Telecom Italia a capacità superiore ai 2 Mbps.

i) Circuiti parziali: inserimento delle condizioni di offerta per il servizio di circuito parziale per tutte le velocità disponibili sulla rete Telecom Italia e con lunghezze anche superiori a 5 km.

l) Servizio di Co-locazione

1) relativamente al servizio di energia elettrica, inserimento della possibilità di installare, a cura degli operatori co-locati, misuratori di energia che consentano di sostenere i costi di energia elettrica non sulla base della potenza assorbita dichiarata a Telecom Italia ma sulla base degli effettivi consumi;

2) inserimento delle le condizioni tecnico-economiche per la realizzazione e gestione delle infrastrutture necessarie all'interconnessione tra due operatori co-locati;

3) disponibilità del servizio di co-locazione virtuale per gli apparati di raccolta xDSL già introdotti nella rete di Telecom Italia;

4) formulazione di una nuova proposta per il servizio di sopralluogo dei siti di centrale sulla base di un contributo una tantum ed un costo orario. La proposta prevede la sospensione dei termini di realizzazione unicamente nel caso in cui le attività di sopralluogo impediscano la prosecuzione delle attività di predisposizione del sito.

m) Servizi in decade 7:

1) le condizioni economiche per la terminazione verso numerazioni 701 di Telecom Italia devono essere riformulate applicando i medesimi livelli di interconnessione degli altri servizi di traffico commutato (SGU, SGU distrettuale, SGT, doppio SGT) nonché la valorizzazione di tutti gli elementi di rete sottostanti analogamente al servizio di raccolta in decade 7.

2) Il prezzo al pubblico per l'accesso a numerazioni 701 è definito dall'operatore di accesso in maniera non discriminatoria verso numerazioni proprie e di altri operatori interconnessi.

3) Con riferimento alle numerazioni 702 e 709, le condizioni di offerta al chiamante sono definite dall'operatore assegnatario della numerazione che può richiedere all'operatore di accesso la prestazione di fatturazione.

n) Attività di configurazione: introduzione, nella Tabella 3 del par. 3.1.6 del *Service Level Agreement* per i servizi di interconnessione, di un'ulteriore voce riguardante le attività di configurazione di numerazioni su Data Base di rete intelligente, per le quali il tempo massimo di evasione è fissato a 30 giorni.

o) Accesso al servizio 12: applicazione del modello di interconnessione di raccolta verso numerazioni non geografiche delle chiamate originate da altri operatori verso il servizio 12 di Telecom Italia.

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 4
Disposizioni finali

1. Si dispone quanto segue:

a) Telecom Italia recepisce le integrazioni e le modifiche disposte dalla presente delibera per l'anno 2001 entro quindici giorni dalla data di notifica della delibera stessa;

b) le modifiche apportate alle condizioni economiche hanno effetto a partire dal 1° gennaio 2001, fatti salvi i servizi di nuovo inserimento nell'Offerta di Riferimento 2001, per i quali le stesse hanno effetto dal 7 settembre 2001;

c) le condizioni economiche previste dall'Offerta di Riferimento per il 2001, così come modificate dalla presente delibera, sono da considerarsi approvate salvo verifiche della documentazione contabile prodotta;

d) Telecom Italia è tenuta a pubblicare l'Offerta di Riferimento per il 2002 entro 30 giorni dalla data di notifica della presente delibera;

e) il mancato rispetto da parte di Telecom Italia delle disposizioni contenute nella presente delibera comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

Il presente provvedimento è notificato alla società Telecom Italia e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità.

Roma, 1° marzo 2002

Il Commissario relatore
VINCENZO MONACI

Il Presidente
ENZO CHELI

Il Segretario della Commissione reggente
ALESSANDRO DELLA GATTA

Delibera n. 5/02/CIR del 12 marzo 2002

Valutazione e richiesta di modifica dell'Offerta di Interconnessione forfetaria per accesso ad Internet di Telecom Italia di cui alla delibera n. 25/01/CIR

Gazzetta Ufficiale 4 aprile 2002, n. 79

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per le infrastrutture e le reti del 12 marzo 2002;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 1997, in particolare, l'articolo 1, comma 6, lettera a), nn. 7 e 8, e l'articolo 5 della suddetta legge;

VISTA la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 97/33/CE del 30 giugno 1997, relativa alla "Interconnessione nel settore delle telecomunicazioni e finalizzata a garantire il servizio universale e l'interoperabilità attraverso l'applicazione dei principi di fornitura di una rete aperta (ONP)";

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/195/CE dell'8 gennaio 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 1 - fissazione dei prezzi di interconnessione)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTA la raccomandazione della Commissione europea 98/322/CE dell'8 aprile 1998, concernente "L'interconnessione in un mercato delle telecomunicazioni liberalizzato (parte 2 - separazione contabile e contabilità dei costi)" ed i successivi aggiornamenti;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19 settembre 1997, n. 318, "Regolamento per l'attuazione di direttive comunitarie nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 221 del 22 settembre 1997;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 2001, n. 77, "Regolamento di attuazione delle direttive 97/51/CE e 98/10/CE, in materia di telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 2001;

VISTO il decreto ministeriale 25 novembre 1997, "Disposizioni per il rilascio delle licenze individuali nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 4 dicembre 1997;

VISTO il decreto ministeriale 23 aprile 1998, "Disposizioni in materia di interconnessione nel settore delle telecomunicazioni", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 10 giugno 1998;

VISTA la delibera n. 197/99, adottata dal Consiglio dell'Autorità nella riunione del 7 settembre 1999, "Determinazione degli organismi di telecomunicazioni aventi notevole forza di mercato";

VISTA la delibera n. 6/00/CIR, "Piano di numerazione nel settore delle telecomunicazioni e disciplina attuativa", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 169 del 21 luglio 2000;

VISTA la delibera n. 20/01/CIR, "Consultazione pubblica: indagine conoscitiva riguardante le condizioni di offerta per l'accesso ai servizi Internet", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 25 agosto 2001, e le risultanze di tale consultazione;

VISTA la delibera n. 25/01/CIR, "Disposizioni in merito all'introduzione nell'offerta di interconnessione di riferimento del servizio di raccolta su base forfetaria per il traffico Internet", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 17 gennaio 2002;

VISTE le integrazioni all'Offerta di Riferimento per l'anno 2001, inviate da Telecom Italia all'Autorità in data 22 gennaio e 1° febbraio 2002, ai sensi della menzionata delibera n. 25/01/CIR;

VISTA la delibera n. 4/02/CIR, "Valutazione e richiesta di modifiche dell'Offerta di Riferimento per l'anno 2001 di Telecom Italia", in corso di pubblicazione;

SENTITA la società Telecom Italia in sede di audizione in data 26 febbraio 2002 e 6 marzo 2002, e visti i documenti dalla stessa presentati;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue: